



COMUNE DI SANFRONT

Piazza Statuto n° 2 - 12030 Sanfront (CN)
Tel. 0175 948119 - Fax 0175 948867
Email: info@comune.sanfront.cn.it
Pec: comune.sanfront@pec.it
C. F. 85002210046 - P. IVA 00564590040



Ordinanza n. 21/2020
Prot. n. 1625

EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19. RIAPERTURA DEL MERCATO SETTIMANALE DEL LUNEDI' - PROVVEDIMENTI -

IL SINDACO

Richiamato il punto 9) del D.P.G.R. n. 34 del 21/03/2020, relativo alle ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, e dato atto che con provvedimento n. 80 del 24/03/2020 si dava atto e si disponeva "che i mercati non possono considerarsi consentiti, compresi quelli a generi alimentari, fino a diverse determinazioni nazionali o regionali che modifichino le disposizioni attualmente vigenti";

Dato atto che, in particolare, tenuto conto delle difficoltà rilevate agli approvvigionamenti di generi alimentari, delle code formatesi in determinati periodi della settimana presso i supermercati locali, delle richieste avute dal territorio di riattivare il mercato cittadino al fine di fornire un'ulteriore forma di approvvigionamento, è stata effettuata un'attenta analisi e valutazione sull'opportunità di riprendere il mercato dei generi alimentari onde venire incontro alle esigenze della cittadinanza nel rispetto delle disposizioni regionali, sempre che ciò non comporti criticità sotto il profilo dell'assemblamento;

Dato atto del D.P.G.R. n. 39 del 6/04/2020 che sostituisce il decreto n. 36 del 3/04/2020, che integra il punto 9) disponendo che "i mercati settimanali saranno consentiti esclusivamente garantendo specifiche modalità di accesso scaglionato per evitare assembramenti anche attraverso l'utilizzo di transenne e comunque sempre alla presenza della polizia locale che deve limitarne l'accesso ad un singolo componente per nucleo familiare, salvo comprovati motivi che richiedano l'accompagnamento";

Richiamato il comma 5, dell'art. 50, del D. Lgs, 18 agosto 2000, n. 267;

da' ATTO E DISPONE per quanto di competenza

- Che il mercato può considerarsi consentito limitatamente ai generi alimentari in senso stretto, e solo negli spazi ed ubicazioni predisposti (Ala Comunale, piazza Statuto e piazza IV Novembre), e salvo che si riscontrino criticità in fase applicativa, con le seguenti prescrizioni:
 1. Il mercato dei produttori viene svolto presso l'Ala Comunale garantendo le misure prescritte dalle vigenti normative (confermando le loro localizzazioni con le distanze minime di 2 metri tra le bancarelle);
 2. I banchi alimentari normalmente posizionati presso piazza IV Novembre e piazza Statuto vengono confermati presso tale localizzazione (con distanziamento di almeno 2 metri tra di loro);
 3. Gli ambulanti extra alimentari al momento NON possono partecipare al mercato;
 4. Non verranno accettati spuntisti che non abbiano preventivamente ed almeno quattro giorni prima del mercato informato circa la loro partecipazione;



5. L'area del mercato di piazza Statuto, piazza IV Novembre e l'Ala comunale viene delimitata con transenne e l'accesso e l'uscita, distinte tra loro, avviene ESCLUSIVAMENTE da piazza STATUTO;
 6. L'accesso al mercato, dovrà essere contingentato, indicativamente non più di una persona per ogni banco presente, ed un singolo componente per nucleo familiare che dovrà indossare obbligatoriamente la mascherina;
 7. L'area mercatale, l'accesso e l'uscita, saranno presidiati con l'ausilio di volontari di Protezione Civile, A.I.B. di Sanfront (attivazione COC del 28/03/2020);
 8. La Polizia Locale viene incaricata degli adempimenti conseguenti nei confronti degli esercenti e la presenza di idoneo personale in ottemperanza al disposto regionale;
 9. Agli esercenti è imposto obbligatoriamente l'utilizzo di guanti e mascherine oltre che la messa in opera di idonei accorgimenti per il distanziamento del pubblico/clientela di almeno 1 metro dal limite del proprio banco;
- **Quanto sopra è efficace fino a diverse determinazioni nazionali o regionali che modifichino le disposizioni attualmente vigenti;**

DISPONE altresì

- la comunicazione del presente provvedimento all'Ufficio Territoriale del Governo (Prefettura di Cuneo), all'Ufficio Polizia Locale; all'Ufficio Tributi; alla Stazione Carabinieri di Paesana e all'ASL CN1.

La presente ordinanza è pubblicata all'Albo pretorio del Comune di Sanfront e resa nota mediante avviso sul sito istituzionale.

E' fatto obbligo a chiunque spetti, di osservare e far osservare la presente ordinanza.

In applicazione dell'art. 3, u.c. della Legge 241/90 contro il presente atto può essere presentato ricorso, al TAR competente, ai sensi della L. 1034/71 e successive modificazioni, o, alternativamente, al Capo dello Stato, ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199, rispettivamente entro 60 gg. ed entro 120 gg. a decorrere dalla data della pubblicazione all'Albo Pretorio.

In relazione al disposto dell'art. 37, comma 3 del Decreto Legislativo n. 285/1992, con riferimento alla segnaletica apposta, nel termine di 60 giorni può essere proposto ricorso al Ministero dei Lavori Pubblici, con procedura di cui all'art. 74 del D.P.R. n. 495/1992.

Sanfront, 28 Aprile 2020



IL SINDACO
(MEIRONE Rag. Emidio)